



COMUNE DI CASCIAGO


Provincia di Varese

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Largo De Gasperi n. 1 – 21020 Casciago

Tel. 0332.211040 – Fax 0332.227650

P. IVA 00564180123



AREA POLIZIA LOCALE

Casciago, 13/08/2021

ORDINANZA N. 335

CHIUSURA VIA Mazzini nel Comune di CASCIAGO per lavori di armamento ferroviario linea ferroviaria Saronno – Malnate dalle 22,00 di lunedì 16 Agosto alle 10,00 di Venerdì 20 Agosto.

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza presentata in data 11/08/2021 prot. 4835, con la quale la Società "Valsecchi Armamento Ferroviario srl." con sede legale a Merone (CO) via Nuova Valassina CF e P.Iva n° 01360100133 ha richiesto l'emissione di apposito provvedimento viabilistico che modifica temporaneamente la circolazione in occasione dei lavori indicati in oggetto

Ravvisata la necessità, allo scopo di salvaguardare l'incolumità di persone e cose, nonché al fine di consentire la regolare esecuzione dei suddetti lavori, di regolamentare la viabilità lungo il tratto stradale interessato dai lavori secondo le effettive esigenze indicate dalla Società stessa "Valsecchi Armamento Ferroviario srl."

Visti gli artt. 5 comma 3°- 6- 7- 159 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" - D.P.R. 16/12/1992 n°495 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

A U T O R I Z Z A

la temporanea **CHIUSURA** di Via Mazzini al transito veicolare lungo il tratto interessato ai lavori di **Via Mazzini dalle 22,00 del giorno 16/08/2021 alle ore 10,00 del giorno 20 Agosto**

L'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori, ciò dovrà avvenire anche durante le ore serali/notturne mediante utilizzo di appositi dispositivi di tipo luminoso atti ad evidenziarne gli ingombri.

O R D I N A

La chiusura temporanea del tratto interessato dagli scavi, per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli impegnati per i lavori, **dalle ore 22,00 del giorno Lunedì 16 Agosto alle ore 10,00 del giorno 20 Agosto 2021**

SI PRESCRIVE L'APPOSIZIONE DI IDONEA SEGNALETICA DI PREAVVISO LUNGO TUTTI I RAMI STRADALI PRINCIPALI IN INGRESSO AL PAESE, PRECISAMENTE ALL'INGRESSO DI VIA DELL'ACQUA, VIA MAZZINI, VIA MANZONI E INGRESSO DA CALCINATE DEL PESCE, VIA MARONI AFFERENTI ALLE ZONE INTERESSATE DAI LAVORI.

L'IMPRESA ESECUTRICE DELL'INTERVENTO PROVVEDERA' A DARE AMPIA DIFFUSIONE DEL PROVVEDIMENTO IN ESSERE.

Si attende la scrupolosa osservanza del responsabile dei lavori per l'apposizione e la cura di tutta l'idonea segnaletica stradale temporanea di cantiere necessaria per l'attivazione del presente provvedimento, nonché tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli, nonché delle infrastrutture poste a tutela dell'incolumità dei pedoni, che dovranno essere effettuati, a cura della ditta esecutrice dei lavori e/o persona da questi designata, in conformità alle norme del "Nuovo Codice della Strada" Art. 21 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992, del relativo Regolamento d'esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i., e del Disciplinare tecnico segnaletica temporanea D.M. 10.07.2002 relativo al segnalamento dei cantieri stradali; oltre al posizionamento di cartelli di pre-segnalazione da posizionarsi nelle aree interessate dai lavori, sui rami viari afferenti alla zona ed in quelli limitrofi.

Sempre mediante l'utilizzo di idonea segnaletica provvisoria di cantiere, nell'area interessata dalle operazioni in oggetto indicate, dovrà sempre essere protetto il transito dei pedoni, predisponendo idonei passaggi alternativi.

L'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori, ciò dovrà avvenire anche durante le ore serali/notturne mediante utilizzo di appositi dispositivi di tipo luminoso atti ad evidenziarne gli ingombri.

Dovranno altresì essere rispettate le norme che regolano la visibilità del personale addetto ai lavori relativi alle opere, depositi e cantieri stradali dettate dall'Art. 21 c.ma 3 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e dall'Art. 37 del connesso regolamento D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, nonché le norme del D.L.vo 81/2008 in materia dispositivi di protezione individuale.

Si prescrive che la Direzione Lavori e/o il Responsabile del Cantiere informi telefonicamente questo Ufficio di Polizia Locale al n. tel. 0332 211040, dell'apertura del cantiere stradale in parola, al fine di procedere con i necessari provvedimenti viabilistici da attuare con le disposizioni impartite da personale dipendente di questo Ufficio del Comune di Casciago.

E' fatto altresì obbligo di provvedere al corretto mantenimento in essere della segnaletica in questione per tutta la durata dei lavori, comunicando altresì un recapito telefonico di persona reperibile in caso di necessità.

E' fatto obbligo di avvisare l'Ufficio di Polizia Locale nel caso di eventuali interruzioni e/o sospensioni dei lavori dovute a sopraggiunte cause di forza maggiore sia di carattere tecnico che legate ad avverse condizioni meteorologiche.

E' fatto altresì obbligo, al termine dei lavori, di ripristinare la segnaletica stradale preesistente avvisando l'Ufficio Polizia Locale dell'avvenuta riattivazione.

Il richiedente l'autorizzazione, mantiene a proprio carico ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, sollevando l'amministrazione comunale da qualsiasi controversia e responsabilità.

Si rende civilmente e penalmente responsabile anche per eventuali abusi, il Direttore dei Lavori del Cantiere e/o persona da questi designata per ogni inadempimento inerente l'osservanza della presente ordinanza.

Il personale comandato di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 43 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992, potrà decidere, in caso di comprovate necessità, l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti ai servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 12 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i., sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza.

Abusi e/o violazioni verranno sanzionati a termini di legge, resta inteso che la presente potrà essere sospesa o revocata dal personale di cui sopra, qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla

circolazione, nonché comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 241/1990, si avverte che, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 74 D.P.R. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.L.vo 285/1992).



Per IL SINDACO
Gaggioni Alberto